



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

N°108
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Nomina nuova Commissione edilizia del Comune di Ospedaletto. Art. 9 L.P. 04.08.2015 n.15 e ss.mm..

Oggi **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **21:05**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti/Assenti
Licciardiello Edy	Sindaco	P
Cavagna Genny	Vice Sindaco	P
Furlan Andrea	Assessore	P
Zortea Giorgio	Assessore	P

4 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Biscaro Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Licciardiello Edy nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Nomina nuova Commissione edilizia del Comune di Ospedaletto. Art. 9 L.P. 04.08.2015 n.15 e ss.mm..
----------------	--

Il Relatore premette che:

A seguito della rinnovazione del Consiglio comunale avvenuta con le elezioni del 04 maggio 2025, vista la normativa in materia vigente, si deve procedere alla nomina della nuova Commissione edilizia comunale, individuando le persone/professionisti chiamati a farne parte;

La legge per il governo del territorio, L.P. 04.08.2015 n. 15 e ss.mm., prevede, tra l'altro, all'art. 9 (Commissione edilizia comunale) che (1° comma) “I Comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC) quale organo tecnico consultivo in materia edilizia”. (2° comma) “Nel disciplinare la composizione della C.E.C. il Regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

- 1) il Sindaco o l'Assessore all'urbanistica è componente di diritto e la presiede;
- 2) il numero massimo dei componenti della Commissione di Ospedaletto (in base al numero degli abitanti), compreso il presidente, è di n. 5;
- 3) almeno n. due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio, iscritti ai relativi Collegi o Albi professionali;
- 4) non possono essere nominati componenti della Commissione Consiglieri o Assessori comunali, fatta eccezione per gli Assessori competenti in materia urbanistica ed edilizia;
- 5) il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco, permanente o di volontari, componente di diritto della Commissione edilizia ai sensi degli artt. 3 e 16 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e ss.mm. (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo;
- 6) l'individuazione dei componenti da nominare, non membri di diritto, avviene attraverso la pubblicazione di specifico avviso e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili”

Le norme del vigente regolamento sono state superate dall'entrata in vigore della suddetta L.P. n. 15/2015 e ss.m.; in attesa di adottare un nuovo regolamento edilizio le norme della L.P. n. 15 /2015 e ss.mm. prevalgono;

Con avviso prot. n. 3072 di data 09.07.2025, pubblicato all'Albo pretorio e sul sito del Comune, il Segretario comunale rendeva nota l'intenzione da parte dell'Amministrazione comunale, di procedere alla nuova nomina della Commissione edilizia comunale, secondo quanto previsto e disposto dal suddetto art. 9 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., con la nomina n. 3 (tre) componenti, dei quali almeno n. 2 (due) dovranno essere tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio, iscritti ai relativi o Albi professionali. Per quanto riguarda i requisiti richiesti, gli aspiranti alla nomina – è scritto nell'avviso - devono essere in possesso di specifica competenza professionale attestata da idoneo curriculum; sulla base di tale curriculum l'Amministrazione comunale effettuerà la valutazione comparativa ai fini della nomina. Si richiedeva pertanto ai candidati di indicare ogni utile elemento a dimostrazione dell'eventuale esperienza professionale maturata in materia urbanistica, edilizia e tutela del paesaggio e di specificare: il titolo di studio posseduto – verrà probabilmente nominato un tecnico esperto in tutela del paesaggio dipendente di un ente pubblico (provincia, comunità di valle), un tecnico in possesso di laurea in architettura ed uno in possesso di laurea in ingegneria o laurea affine; l'eventuale esperienza specifica maturata quale membro di Commissioni edilizie o comunque in altro modo; l'eventuale precedente iscrizione all'Albo degli esperti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;

La dichiarazione di disponibilità doveva essere resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.02.2000 n. 445 e ss.mm.; doveva essere debitamente sottoscritta ed accompagnata da documento di identità personale in corso di validità. Doveva essere dichiarato pure da parte dei candidati di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali procedimenti a carico, di non aver

riportato, nell'espletamento di attività elettive, nel pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che avessero comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Albo professionale o comunque comportassero l'incapacità ad essere nominato o l'incompatibilità con la nomina stessa. Si stabilivano termini e modalità per la presentazione delle candidature, fissando il termine alle ore 12.00 del giorno 25 luglio 2025;

Si ricordava inoltre che i liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli Studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del Comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici, viste anche le varie circolari in materia emanate dalla PAT - competente Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa;

Tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le disponibilità pervenute entro il termine stabilito: ing. Sandro Dandrea, libero professionista, avente Studio tecnico in Castelnuovo (TN); ing. Alessandro Lettieri, libero professionista, avente Studio tecnico in Rovereto (TN); arch. Andrea Tomaselli, libero professionista, avente Studio tecnico in Castel Ivano (TN); arch. Katiuscia Broccato, libera professionista, avente Studio tecnico in Castel Ivano (TN); arch. Carlo Buffa, libero professionista, avente Studio tecnico in Borgo Valsugana (TN); Daniela Voltolini dipendente della Provincia Autonoma di Trento, servizio Urbanistica e tutela del paesaggio; con la documentazione – dichiarazioni – allegata;

Preso atto della regolarità delle candidature e della documentazione allegata;

Effettuata la valutazione dei curriculum, preso atto della graduatoria effettuata in base ai criteri valutativi allegati all'avviso per raccolta per le candidature per la Commissione Edilizia Comunale che si allega alla presente deliberazione, preso atto della volontà da parte dell'amministrazione comunale di nominare un tecnico esperto in tutela del paesaggio dipendente di un ente pubblico (provincia, comunità di valle), un tecnico in possesso di laurea in architettura ed uno in possesso di laurea in ingegneria o laurea affine;

Preso atto che i candidati hanno i requisiti di legge, come da specifico curriculum acquisito agli atti;

Ritenuto di procedere alla nuova nomina della Commissione edilizia, tenuto conto delle disposizioni sopra enunciate;

Preso atto che la presidenza della Commissione rimane in capo al Sindaco, competente in materia urbanistica ed edilizia; il Vicesindaco sostituirà il Sindaco nella presidenza nel caso di sua assenza e/o impedimento (anche in caso di obbligo di astensione);

Confermata l'opportunità di prevedere che il tecnico comunale, che non sarà membro della Commissione edilizia, venga comunque chiamato ad assistervi, per quanto possibile, per dare illustrazione sintetica delle varie pratiche, delle quali continuerà a curare l'istruttoria tecnico – amministrativa e per dare la sua consulenza;

Le funzioni del segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario comunale (senza diritto di voto). In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione saranno esercitate dal responsabile del Servizio tecnico comunale. In caso di assenza e/o impedimento di entrambi, le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione saranno esercitate da uno dei membri della Commissione.

Visto quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e ss.mm. "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190", che trova applicazione anche con riferimento alla presente fattispecie;

Considerato pertanto che, quale condizione per l'efficacia della nomina, si rende necessario acquisire una dichiarazione, resa dagli interessati con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m., in merito alla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall'art.

20 dello stesso D.Lgs. n. 39/2013; ed una dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità;

Visto pure quanto dispone l'art. 64 della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm., ove è stabilito l'obbligo di astensione, da parte dei componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, per quanto attiene l'edilizia privata e pubblica – esercizio attività professionale;

Preso atto che si provvederà con apposito provvedimento consiliare alla modifica in adeguamento del Regolamento edilizio comunale alla nuova normativa;

Preso atto che ai membri della Commissione non titolari di specifica indennità di carica (Sindaco e/o Vicesindaco o Assessore) e/o non dipendenti del Comune stesso verrà corrisposta l'indennità stabilita con provvedimento consiliare n. 25 dd. 16.06.2015;

Vista la normativa in materia vigente, in particolare la sopracitata L.P. 04.08.2015 n. 15 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979" e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.06.2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09/01/2025, con la quale si è provveduto ad approvazione l'Atto Programmatico di indirizzo – parte finanziaria con l'individuazione dei responsabili dei vari Servizi/Uffici comunali e le relative competenze;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 15.06.2022 con la quale si è provveduto ad approvazione l'Atto Programmatico di indirizzo per l'esercizio finanziario 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 di data 27/07/2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, aggiornato per il 2025 con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 di data 25.03.2025 e n. 60 del 28.05.2025;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 al fine di addivenire in tempi brevi alla stipula dell'accordo oggetto del presente provvedimento;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, nr. 2, come modificato dalla L.R. 08 agosto 2018, nr. 6, espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune,

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1 Di approvare la graduatoria effettuata in base ai criteri valutativi contenuti nell'avviso per la raccolta delle candidature per la Commissione Edilizia Comunale, allegata alla presente deliberazione, sottratta al diritto d'accesso;
- 2 Di nominare, per quanto premesso in narrativa, in esito a quanto previsto e disposto dall'art. 9 della L.P. 04.08.2015 n. 15 e s.m. e pertanto a seguito della valutazione delle candidature pervenute, in esito all'avviso prot. n. 3072 di data 09.07.2025, entro il termine del 25 luglio 2025, la nuova Commissione edilizia del Comune di Ospedaletto nelle seguenti persone, preso atto della sussistenza in capo alle medesime dei requisiti richiesti dalla Legge:
 1. signor Licciardiello Edy di Ospedaletto (TN), Sindaco, competente in materia Urbanistica ed Edilizia, Presidente; nel caso di sua assenza e/o impedimento verrà sostituito nella presidenza dal Vice Sindaco;
 2. arch. Andrea Tomaselli, avente Studio tecnico in Castel Ivano (TN), tecnico laureato, libero professionista;
 3. ing. Sandro Dandrea, avente Studio tecnico in Castelnuovo (TN), tecnico laureato, libero professionista;
 4. geom. Daniela Voltolini dipendente della Provincia Autonoma di Trento - Servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
 5. signor Stefano Baldessarini di Ospedaletto (TN), quale Comandante protempore del locale Corpo dei Vigili del Fuoco volontari;
- 3 Il tecnico comunale continuerà a garantire la sua assistenza alle sedute della Commissione edilizia, per dare illustrazione sintetica delle varie pratiche, delle quali continuerà a curare l'istruttoria tecnico – amministrativa e per dare la sua consulenza; non essendo comunque computato nel numero necessario per la validità della convocazione e del funzionamento della Commissione;
- 4 Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario comunale (senza diritto di voto). In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione saranno esercitate dal responsabile del Servizio tecnico comunale. In caso di assenza e/o impedimento di entrambi, le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione saranno esercitate da uno dei membri della Commissione;
- 5 Di prendere atto che i liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli Studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del Comune, a' termini di quanto sopra esposto, solamente incarichi di progettazione di opere e/o impianti pubblici;
- 6 Di disporre che si provveda con apposito provvedimento consiliare alla modifica in adeguamento del regolamento edilizio comunale alla nuova normativa;
- 7 Di prendere inoltre atto che ai membri della Commissione non titolari di specifica indennità di carica (Sindaco) e/o non dipendenti del Comune stesso verrà corrisposta l'indennità stabilita con provvedimento consiliare n. 25 dd. 16.06.2015;
- 8 Di acquisire, al fine di dare operatività/esecutività alla nomina dei membri esterni della Commissione, la documentazione di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 e ss.mm.;
- 9 Di dichiarare la presente Deliberazione **immediatamente esegibile**, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;*
- 2) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.*

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Avverso il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta comunale nella prima seduta successiva.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Nomina nuova Commissione edilizia del Comune di Ospedaletto. Art. 9 L.P. 04.08.2015 n.15 e ss.mm..
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco
F.to Licciardiello Edy**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Biscaro Sonia**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

**Oggetto: Nomina nuova Commissione edilizia del Comune di Ospedaletto. Art. 9
L.P. 04.08.2015 n.15 e ss.mm..**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-12-25

Il Responsabile del servizio
F.to De Martin Del Zotto Roberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

**Oggetto: Nomina nuova Commissione edilizia del Comune di Ospedaletto. Art. 9
L.P. 04.08.2015 n.15 e ss.mm..**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-12-25

Il Responsabile del servizio
F.to Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 del 29-12-2025

**Oggetto: Nomina nuova Commissione edilizia del Comune di Ospedaletto. Art. 9
L.P. 04.08.2015 n.15 e ss.mm..**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 467 all'albo pretorio on line del sito www.comune.ospedaletto.tn.it.

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 del 29-12-2025

**Oggetto: Nomina nuova Commissione edilizia del Comune di Ospedaletto. Art. 9
L.P. 04.08.2015 n.15 e ss.mm..**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa